

Progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro

Legge 10 aprile 1991, n.125

Sono stati stanziati, per un budget complessivo di € 4.648,112, finanziamenti **“Per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete”**. (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2003).

I datori di lavoro pubblici ed i privati, le cooperative ed il loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni di varia natura possono chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di essere ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive, **entro e non oltre il 30 novembre 2003**.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.R.P. - Informagiovani (Via Garibaldi, 6 - piano terra Palazzo Comunale - Numero verde 800253735)

Dal Palazzo di Città, 8 ottobre 2003

Gazzetta Ufficiale N. 138 del 17 Giugno 2003

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROVVEDIMENTO 21 maggio 2003

Programma - obiettivo per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilit  all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.

IL PRESIDENTE

del Comitato nazionale di parit  e pari opportunit  nel lavoro

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1991, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parit  uomo-donna nel lavoro»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, concernente «Disciplina dell'attivit  delle consigliere e dei consiglieri di parit  e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto in particolare l'art. 7, primo comma, sostitutivo dell'art.2, primo comma, della legge 10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive;

Visto l'art. 7, secondo comma del suddetto decreto legislativo, che modifica l'art. 6, primo comma, lettera c), della legge citata, nel quale si stabilisce che il Comitato formuli entro il 31 maggio di ogni anno un programma obiettivo nel quale vengano indicate le

tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie e i criteri di valutazione;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, concernente «Disciplina delle modalit  di finanziamento dei progetti di azioni positive per

la parit  uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125»;

Considerato che le caratteristiche del programma obiettivo riguardano:

un investimento qualitativo su un numero pi  limitato di progetti di azioni positive;

la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro; la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;

Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualit  e la necessaria ottica di genere e' necessario incidere sui fattori che creano condizioni di disparit  al fine di eliminarli per favorire l'ingresso, la permanenza e l'avanzamento professionale delle donne

attraverso: azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono; azioni intensive che continuino nel tempo; azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire;

Il Comitato nazionale di parit  e pari opportunit  nel lavoro formula:

per il 2003 il programma-obiettivo «Per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilit  all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete».

Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:

- 1) promuovere la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali;
- 2) modificare l'organizzazione del lavoro per promuovere le donne nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilit  attraverso l'adozione di strategie basate sulla valorizzazione delle competenze femminili e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- 3) sperimentare processi di disgregazione delle lavoratrici a tempo parziale e/o impegnate nei lavori atipici, sia attraverso percorsi formativi professionalizzanti che comprendano il bilancio delle competenze, sia con l'introduzione di modelli organizzativi inclusivi;

4) consolidare imprese femminili (titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria) attraverso:

studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti,

servizi e mercati;

azioni di supervisione, supporto e accompagnamento (secondo la tecnica del mentoring) al ruolo di imprenditrice;

formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;

5) promuovere le pari opportunità attraverso l'attuazione di progetti integrati concordati da almeno tre soggetti: un'associazione con specializzazione di genere, un'organizzazione sindacale o datoriale o ordine professionale, un ente pubblico. Tali progetti

potranno prevedere anche azioni di informazione, sensibilizzazione, diffusione di buone prassi e strategie di implementazione dell'ottica di genere in tutte le politiche e tutti i livelli della società (Gender Mainstreaming).

Destinatario/destinatari delle azioni sono disoccupate/disoccupati, inoccupate/inoccupati, occupate/occupati, iscritte/iscritti, associate/associati.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni di varia natura.

La durata massima dei progetti non potrà essere superiore a ventiquattro mesi. Nella valutazione dei progetti si terrà conto dei seguenti criteri:

qualità e logica progettuale; congruità economico-finanziaria; efficacia delle azioni; trasversalità rispetto alle politiche organizzative; capacità di produrre effetti di sistema; competenze specifiche documentate del personale impegnato nei progetti (in particolare formatori e mentor), rilevabili dai curricula allegati; congruità e specificità degli studi di fattibilità; definizione delle competenze in entrata e in uscita nei processiformalivi.

Roma, 21 maggio 2003

Il presidente del comitato: Maroni